



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0286/2015**

2.10.2015

# **RELAZIONE**

sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea  
(2015/2035(INL))

Commissione per gli affari costituzionali

Co-relatori: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
ALLEGATO: PROGETTO DI PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO .....	12
MOTIVAZIONE.....	26
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	30

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (2015/2035(INL))

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (di seguito "l'Atto elettorale"), allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 quale modificata<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14,
- visti i trattati, in particolare gli articoli 9, 10, 14 e 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 22, 223, paragrafo 1, e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché l'articolo 3 del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,
- visto il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale per il Parlamento, in particolare la sua risoluzione del 15 luglio 1998, sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo<sup>2</sup>, la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014<sup>3</sup>, e la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014<sup>4</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014<sup>5</sup>,
- vista la raccomandazione della Commissione 2013/142/UE del 12 marzo 2013 dal titolo "Rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo"<sup>6</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2015 dal titolo "Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2014" (COM(2015)0206),
- visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea<sup>7</sup>,
- vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i

---

<sup>1</sup> Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

<sup>2</sup> GU C 292 del 21.09.1998, pag. 66.

<sup>3</sup> Testi approvati, P7\_TA(2012)0462.

<sup>4</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0323.

<sup>5</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0082.

<sup>6</sup> GU L 79 del 21.03.2013, pag. 29.

<sup>7</sup> GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

- cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini<sup>1</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee<sup>2</sup>, in particolare gli articoli 13, 21 e 31,
  - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 23 e 39,
  - visti gli articoli 45 e 52 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0286/2015),
- A. considerando che l'articolo 223 TFUE conferisce al Parlamento il diritto di avviare la riforma della propria procedura elettorale, con l'obiettivo di elaborare una procedura uniforme che si applichi in tutta l'Unione ovvero una procedura basata su principi comuni a tutti gli Stati membri, e di darvi la sua approvazione;
- B. considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento dovrebbe mirare ad accrescere la dimensione democratica e sovranazionale delle elezioni europee e la legittimazione democratica del processo decisionale dell'Unione, nonché a rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la *governance* dell'Unione, conferire maggiore legittimità all'attività del Parlamento europeo, rafforzare i principi di uguaglianza elettorale e pari opportunità, potenziare l'efficacia del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee e avvicinare i membri del Parlamento europeo ai loro elettori, in particolare a quelli più giovani;
- C. considerando che la riforma della procedura elettorale deve rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità e non dovrebbe puntare a imporre un'uniformità fine a se stessa;
- D. considerando che la possibilità di mettere a punto una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto è sancita nei trattati dal 1957;
- E. considerando che il costante calo dell'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee, in particolare tra gli elettori più giovani, e lo scarso interesse degli elettori per le questioni europee costituiscono una minaccia per il futuro dell'Europa, e che sono perciò necessarie proposte che contribuiscano a rilanciare la democrazia europea;
- F. considerando che una vera armonizzazione della procedura per le elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri potrebbe promuovere meglio il diritto di tutti i cittadini europei a partecipare su base paritaria alla vita democratica dell'Unione, rafforzando nel contempo la dimensione politica dell'integrazione europea;
- G. considerando che le competenze del Parlamento sono andate gradualmente aumentando dopo le prime elezioni dirette nel 1979, e che il Parlamento si trova ora su un piede di parità con il Consiglio in quanto co-legislatore in gran parte dei settori di attività dell'Unione, soprattutto in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

---

<sup>1</sup> GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

<sup>2</sup> GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

- H. considerando che il trattato di Lisbona ha modificato il mandato dei deputati al Parlamento europeo, rendendoli rappresentanti diretti dei cittadini dell'Unione<sup>1</sup> anziché "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità"<sup>2</sup>;
- I. considerando che l'unica riforma dell'Atto elettorale è avvenuta nel 2002 a seguito dell'adozione della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio<sup>3</sup>, che richiede agli Stati membri di svolgere le elezioni a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale e che ha abolito il doppio mandato dei deputati al Parlamento europeo; che, inoltre, agli Stati membri è stato esplicitamente riconosciuto il diritto di costituire circoscrizioni su base nazionale e di introdurre una soglia a livello nazionale non superiore al 5% dei suffragi espressi;
- J. considerando che non è stato ancora raggiunto un accordo globale su una procedura elettorale veramente uniforme, pur essendo gradualmente intervenuta una certa convergenza dei sistemi elettorali, tra l'altro a seguito dell'adozione di disposizioni di diritto derivato, come la direttiva 93/109/CE del Consiglio;
- K. considerando che il concetto di cittadinanza dell'Unione, formalmente introdotto nell'ordine costituzionale dal trattato di Maastricht nel 1993, include il diritto dei cittadini dell'Unione di partecipare alle elezioni europee e alle elezioni comunali nel loro Stato membro e nello Stato di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato<sup>4</sup>; che tale diritto è stato rafforzato dalla Carta dei diritti fondamentali, cui il trattato di Lisbona ha conferito valore giuridico vincolante;
- L. considerando che, nonostante tali riforme, le elezioni europee sono ancora in gran parte disciplinate da normative nazionali, che le campagne elettorali rimangono a livello nazionale e che i partiti politici europei non possono espletare sufficientemente il loro mandato costituzionale e contribuire "a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione", come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE;
- M. considerando che i partiti politici europei sono nella migliore posizione per "contribuire a formare una coscienza politica europea" e dovrebbero quindi svolgere un ruolo maggiore nelle campagne per le elezioni al Parlamento, in modo da migliorare la propria visibilità ed evidenziare il legame tra il voto per un determinato partito nazionale e l'impatto di tale voto sulle dimensioni di un dato gruppo politico europeo in seno al Parlamento europeo;
- N. considerando che la procedura per la designazione dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e da un partito all'altro, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza e gli standard democratici, mentre per instaurare fiducia nel sistema politico è essenziale disporre di procedure aperte, trasparenti e democratiche per la selezione dei candidati;

---

<sup>1</sup> Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2, TUE.

<sup>2</sup> Articolo 189, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.

<sup>3</sup> Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno e 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

<sup>4</sup> Articolo 20, paragrafo 2, TFUE.

- O. considerando che i termini per finalizzare le liste elettorali in vista delle elezioni europee variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e attualmente sono compresi tra 17 e 83 giorni, il che mette candidati ed elettori dell'Unione in posizione di disparità quanto al tempo di cui dispongono per condurre la propria campagna elettorale o riflettere sulla propria scelta di voto;
- P. considerando che i termini per completare gli elenchi degli elettori chiamati alle urne per le elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e possono rendere difficile, se non impossibile, lo scambio tra Stati membri di informazioni sui votanti, che è finalizzato a impedire il doppio voto;
- Q. considerando che le attuali norme elettorali europee consentono per le elezioni europee la fissazione di una soglia non obbligatoria pari al massimo al 5% dei suffragi espressi e che 15 Stati membri si sono avvalsi di tale opportunità e hanno introdotto una soglia compresa tra il 3% e il 5%; che negli Stati membri più piccoli e negli Stati membri che hanno suddiviso il loro territorio elettorale in circoscrizioni, la soglia *de facto* è situata comunque al di sopra del 3%, anche se non esistono soglie legali; che l'introduzione di soglie obbligatorie è riconosciuta dalla tradizione costituzionale come un mezzo legittimo per garantire che i parlamenti siano in grado di funzionare;
- R. considerando che, sebbene l'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto elettorale vieti esplicitamente la pubblicazione prematura dei risultati delle elezioni, in passato tali risultati sono stati resi noti; che l'armonizzazione dell'orario di chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri contribuirebbe sensibilmente a imprimere alle elezioni europee un carattere comune europeo e ridurrebbe la possibilità che il loro esito sia influenzato dalla comunicazione dei risultati delle elezioni in alcuni Stati membri prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri;
- S. considerando che le prime proiezioni ufficiali dei risultati elettorali dovrebbero essere annunciate simultaneamente in tutti gli Stati membri l'ultimo giorno del periodo elettorale alle ore 21:00:00 CET;
- T. considerando che l'istituzione di una giornata elettorale comune europea sarebbe più rispondente alla partecipazione comune dei cittadini in tutta l'Unione, rafforzerebbe la democrazia partecipativa e contribuirebbe a creare un processo elettorale paneuropeo più coerente;
- U. considerando che il trattato di Lisbona ha stabilito un nuovo ordine costituzionale conferendo al Parlamento europeo il diritto di eleggere il presidente della Commissione europea<sup>1</sup>, anziché prevedere che esso esprima semplicemente la sua approvazione; che le elezioni europee del 2014 hanno stabilito un importante precedente al riguardo e dimostrato che la designazione degli "*Spitzenkandidaten*", ossia i candidati capilista, ha accresciuto l'interesse dei cittadini per le elezioni europee;
- V. considerando che la designazione di capilista candidati alla carica di presidente della Commissione europea instaura un collegamento fra i suffragi espressi a livello nazionale e il contesto europeo e consente ai cittadini dell'UE di scegliere in modo informato tra programmi politici alternativi; che la designazione dei capilista attraverso

---

<sup>1</sup> Articolo 17, paragrafo 7, TUE.

procedure aperte e trasparenti accresce la legittimità democratica e rafforza l'assunzione di responsabilità;

- W. considerando che la procedura per la designazione e la scelta dei candidati a tale posizione è una forte espressione di democrazia a livello europeo e che essa dovrebbe essere altresì parte integrante della campagna elettorale;
- X. considerando che il termine per la designazione dei candidati da parte dei partiti politici europei dovrebbe essere codificato nell'Atto elettorale e che i capilista in lizza per la carica di presidente della Commissione dovrebbero essere candidati alle elezioni per il Parlamento europeo;
- Y. considerando che non tutti gli Stati membri consentono ai propri cittadini di votare dall'estero e che, fra quelli che lo permettono, le condizioni che determinano la perdita del diritto di voto variano sensibilmente; che concedere a tutti i cittadini dell'Unione residenti al di fuori dell'Unione il diritto di partecipare alle elezioni contribuirebbe all'uguaglianza elettorale; che è tuttavia necessario un migliore coordinamento fra i sistemi amministrativi degli Stati membri onde evitare che gli elettori esprimano un doppio voto in due diversi Stati membri;
- Z. considerando che almeno 13 Stati membri non dispongono di norme interne adeguate volte a evitare il doppio voto nel caso degli elettori che sono cittadini di due Stati membri dell'UE, il che rappresenta una violazione dell'articolo 9 dell'Atto elettorale;
- AA. considerando che è opportuno istituire a livello europeo un'autorità elettorale che funga da rete che riunisce le singole autorità di contatto degli Stati membri, poiché ciò faciliterebbe l'accesso alle informazioni sulle norme che disciplinano le elezioni europee, semplificherebbe il processo e rafforzerebbe il carattere europeo di tali consultazioni; che la Commissione è pertanto invitata a esplorare le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di una siffatta autorità a livello dell'Unione;
- AB. considerando che le diverse tradizioni costituzionali ed elettorali degli Stati membri fanno sì che l'età minima per l'elettorato passivo vari nei 28 Stati membri tra i 18 e i 25 anni e che l'età minima per l'elettorato attivo sia compresa tra i 16 e i 18 anni; che l'armonizzazione dell'età minima per l'elettorato attivo e passivo sarebbe altamente auspicabile al fine di garantire un'effettiva uguaglianza elettorale tra i cittadini dell'Unione e consentirebbe di evitare discriminazioni relativamente all'aspetto più fondamentale della cittadinanza: il diritto di partecipare al processo democratico;
- AC. considerando che la costituzione ufficiale di partiti politici a livello di Unione e il consolidamento degli stessi contribuiscono alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà dei cittadini dell'Unione, e che ciò ha altresì agevolato la graduale convergenza dei sistemi elettorali;
- AD. considerando che il voto per corrispondenza, elettronico e via internet potrebbe rendere lo svolgimento delle elezioni europee più efficiente e più attraente per gli elettori, purché siano garantiti i massimi standard di protezione dei dati;
- AE. considerando che in gran parte degli Stati membri i membri dell'esecutivo possono candidarsi alle elezioni al parlamento nazionale senza dover interrompere la propria

attività istituzionale;

- AF. considerando che, nonostante i continui progressi compiuti dal 1979 in termini di equilibrio fra donne e uomini nella distribuzione dei seggi, permangono notevoli diversità a tale riguardo fra gli Stati membri, dato che in dieci di essi il genere meno rappresentato non raggiunge, in termini percentuali, il 33%; che l'attuale composizione del Parlamento europeo, costituito solo per il 36,62% da donne, non è all'altezza dei valori e degli obiettivi di uguaglianza di genere promossi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- AG. considerando che è necessario conseguire l'uguaglianza di genere, che costituisce uno dei valori fondanti dell'Unione, ma che soltanto pochissimi Stati membri hanno integrato tale principio nelle rispettive leggi elettorali nazionali; che le quote di genere nel processo decisionale politico e le liste chiuse si sono rivelate estremamente efficaci nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere legati al genere, come pure nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici;
- AH. considerando che il principio della proporzionalità degressiva, sancito nel TUE, ha contribuito notevolmente al comune senso di titolarità del progetto europeo a livello di tutti gli Stati membri;
1. decide di riformare la propria procedura elettorale in tempo utile prima delle elezioni del 2019, allo scopo di accrescere la dimensione democratica e transnazionale delle elezioni europee e la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione, rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione e di uguaglianza elettorale, promuovere il principio della democrazia rappresentativa e la rappresentanza diretta dei cittadini dell'Unione al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 10 TFUE, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la *governance* dell'Unione, conferire maggiore legittimità ed efficienza all'attività del Parlamento europeo, potenziare l'efficienza del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee, favorire la titolarità comune tra i cittadini di tutti gli Stati membri, rendere più equilibrata la composizione del Parlamento europeo e assicurare il maggior grado possibile di uguaglianza elettorale e partecipazione ai cittadini dell'Unione;
  2. propone che la visibilità dei partiti politici europei sia rafforzata apponendo i rispettivi nomi e loghi sulle schede elettorali e raccomanda che essi compaiano anche nelle trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale, sui manifesti e sull'altro materiale utilizzato nel corso delle campagne elettorali europee, in particolare nei documenti programmatici dei partiti nazionali, poiché tali misure renderebbero le elezioni europee più trasparenti e migliorerebbero il carattere democratico del loro svolgimento, visto che i cittadini saranno in grado di collegare chiaramente il loro voto all'impatto che esso esercita sull'influenza politica dei partiti politici europei e sulla loro capacità di formare gruppi politici all'interno del Parlamento europeo;
  3. ritiene nel contempo, alla luce dell'impegno dell'Unione europea per quanto attiene alla sussidiarietà, che i partiti politici regionali che partecipano alle elezioni europee dovrebbero seguire la stessa prassi e che le autorità regionali dovrebbero essere incoraggiate ad utilizzare in tale contesto le lingue regionali ufficialmente riconosciute;
  4. incoraggia gli Stati membri a facilitare la partecipazione dei partiti politici europei

nonché dei loro candidati di punta alle campagne elettorali, in particolare in televisione e negli altri mezzi di comunicazione;

5. decide di fissare un termine minimo comune di dodici settimane prima della tornata elettorale per la costituzione delle liste a livello nazionale, al fine di rafforzare l'uguaglianza elettorale concedendo a candidati ed elettori di tutta l'Unione il medesimo tempo per prepararsi e riflettere prima del voto; incoraggia gli Stati membri a riflettere su modalità atte ad assicurare una maggiore convergenza tra le norme che disciplinano le campagne elettorali relative alle elezioni europee;
6. ritiene essenziale che i partiti politici, a tutti i livelli, adottino procedure democratiche e trasparenti per la selezione dei candidati; raccomanda che i partiti nazionali procedano a consultazioni democratiche per scegliere i loro candidati alle elezioni europee;
7. suggerisce di introdurre una soglia obbligatoria, compresa tra il 3% e il 5%, per l'attribuzione dei seggi negli Stati membri a circoscrizione unica e nelle circoscrizioni in cui è utilizzato il sistema di lista e che comprendono più di 26 seggi; ritiene che questa misura sia importante per salvaguardare il funzionamento del Parlamento europeo, dal momento che essa eviterà un'ulteriore frammentazione;
8. propone che, ferma restando la facoltà degli Stati membri di stabilire la/le giornata/giornate della consultazione elettorale all'interno del periodo elettorale, le elezioni si concludano in tutti gli Stati membri alle 21:00:00 CET della domenica delle elezioni europee, in quanto ciò garantirebbe la corretta applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto elettorale, riducendo quindi la possibilità che l'esito delle elezioni sia influenzato dalla divulgazione dei risultati elettorali in alcuni Stati membri prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri; è favorevole a che sia mantenuto in tutti gli Stati membri il divieto di rendere noti anticipatamente i risultati elettorali;
9. decide di fissare un termine comune per la designazione dei capilista da parte dei partiti politici europei, corrispondente a 12 settimane prima delle elezioni europee, in modo da consentire la presentazione dei rispettivi programmi elettorali, l'organizzazione di dibattiti politici tra i candidati e il lancio di campagne elettorali a livello dell'UE; ritiene che il processo di designazione dei capilista costituisca un importante aspetto delle campagne elettorali a causa del legame implicito tra i risultati delle elezioni europee e la scelta del presidente della Commissione quale sancita nel trattato di Lisbona;
10. decide di fissare un termine comune di otto settimane per il completamento degli elenchi degli elettori e di sei settimane per lo scambio, con l'autorità nazionale unica responsabile di tali elenchi, delle informazioni concernenti sia i cittadini dell'Unione in possesso di doppia cittadinanza che i cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro;
11. suggerisce di rafforzare l'integrità delle elezioni limitando la spesa per le campagne a un importo ragionevole che consenta una presentazione adeguata dei partiti politici, dei candidati e dei rispettivi programmi elettorali;
12. propone che a tutti i cittadini dell'Unione, inclusi quelli che vivono o lavorano in un paese terzo, sia riconosciuto il diritto di esprimere il loro voto alle elezioni per il Parlamento europeo; ritiene che ciò conferirebbe finalmente a tutti i cittadini

- dell'Unione gli stessi diritti, alle stesse condizioni, per quanto riguarda il voto alle elezioni europee, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla cittadinanza;
13. invita tuttavia gli Stati membri a coordinare meglio i rispettivi sistemi amministrativi onde evitare che gli elettori votino due volte in due Stati membri diversi;
  14. incoraggia gli Stati membri ad autorizzare il voto per corrispondenza, elettronico e via internet al fine di aumentare la partecipazione di tutti i cittadini e facilitare loro il voto, in particolare nel caso delle persone a mobilità ridotta e di coloro che vivono o lavorano in uno Stato membro dell'Unione del quale non sono cittadini o in un paese terzo, a condizione che siano adottate le misure necessarie per evitare eventuali frodi nell'utilizzo di tali modalità di voto;
  15. raccomanda agli Stati membri, come futuro passo, di esaminare modalità per armonizzare a 16 anni l'età minima degli elettori, al fine di favorire ulteriormente l'uguaglianza elettorale fra i cittadini dell'Unione;
  16. chiede una revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, onde adeguare le norme riguardanti i commissari che si candidano alle elezioni al Parlamento europeo, al fine di non ostacolare l'efficienza istituzionale della Commissione in periodo elettorale ed evitare nel contempo l'uso improprio di risorse istituzionali;
  17. decide che al Parlamento europeo debba essere conferito il diritto di precisare il periodo elettorale per le proprie elezioni previa consultazione del Consiglio;
  18. incoraggia gli Stati membri ad adottare quadri giuridici adeguati che garantiscano gli standard più elevati in materia di informazione, equità e obiettività della copertura mediatica nel corso delle campagne elettorali, in particolare per quanto riguarda le emittenti del servizio pubblico; ritiene che ciò sia essenziale per consentire ai cittadini europei di compiere una scelta informata in merito ai programmi politici in competizione; riconosce l'importanza degli strumenti di autoregolamentazione, come i codici di condotta, per il conseguimento di tale obiettivo;
  19. chiede che le norme destinate a garantire una concorrenza libera e senza ostacoli tra i partiti politici siano rese più rigorose e che, in particolare, siano rafforzati il pluralismo dei media e la neutralità di tutti i livelli della pubblica amministrazione per quanto riguarda il processo elettorale;
  20. sottolinea l'importanza di una maggiore presenza femminile nei processi decisionali politici e di una migliore rappresentanza delle donne alle elezioni europee; invita dunque gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione ad adottare ogni misura necessaria per promuovere il principio della parità di genere nell'intero processo elettorale; sottolinea a questo proposito l'importanza di liste elettorali equilibrate sotto il profilo del genere;
  21. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per promuovere un'adeguata rappresentanza delle minoranze etniche, linguistiche e di altro tipo in occasione delle elezioni europee;

22. ritiene auspicabile istituire un'autorità elettorale europea che potrebbe essere incaricata di centralizzare le informazioni sulle elezioni del Parlamento europeo, di monitorare il loro svolgimento e di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
23. decide che la carica di deputato al Parlamento europeo dovrebbe essere incompatibile anche con quella di membro di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale dotata di competenze legislative;
24. ricorda che, nonostante le raccomandazioni della Commissione, gli Stati membri hanno più volte fallito nel tentativo di trovare un accordo su una data elettorale comune; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per giungere a un'intesa sulla questione;
25. sottopone al Consiglio l'allegata proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

## ALLEGATO: PROGETTO DI PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto<sup>1</sup>**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223,

vista la proposta del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno dare attuazione alle disposizioni del trattato relative alla procedura elettorale,

HA ADOTTATO le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure previste dalle rispettive norme costituzionali per l'approvazione delle disposizioni allegate alla presente decisione.

Le modifiche decorrono dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

---

<sup>1</sup> Gli emendamenti figuranti nel presente documento si basano su una consolidazione effettuata dal Servizio giuridico del Parlamento europeo sulla base dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5), modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). Esso differisce dalla versione consolidata elaborata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (CONSLEG. 1976X1008 del 23.9.2002) per quanto attiene a due aspetti: incorpora un trattino all'articolo 6, paragrafo 1 "– membro del Comitato delle regioni" proveniente dall'articolo 5 del trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997) ed è rinumerato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio.

**Allegato al progetto di proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto**

**Emendamento 1**

**Atto elettorale del 1976  
Articolo 1 – paragrafo 1**

*Atto elettorale del 1976*

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

*Emendamento*

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti **come rappresentanti dei cittadini dell'Unione** a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

**Emendamento 2**

**Atto elettorale del 1976  
Articolo 3**

*Atto elettorale del 1976*

Gli Stati membri **possono prevedere la fissazione di** una soglia **minima** per l'attribuzione dei seggi. **Tale soglia** non deve essere **fissata a livello nazionale oltre il 5 %** dei suffragi espressi.

*Emendamento*

**Per le circoscrizioni e per** gli Stati membri **a circoscrizione unica in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che comprendono più di 26 seggi, gli Stati membri fissano** una soglia per l'attribuzione dei seggi **che** non deve essere **inferiore al 3% né superiore al 5%** dei suffragi espressi **nella circoscrizione o nello Stato membro a circoscrizione unica di cui trattasi.**

*Motivazione*

*All Member States with up to 26 seats have a de facto threshold of more than 3%. Of the seven Member States with more than 26 seats (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Poland, Romania and Spain), all Member States except Spain and Germany have a legal electoral threshold for European elections, ranging from 3% to 5%, or have subdivided their electoral area in constituencies comprising not more than 26 seats. Therefore, this amendment would prevent the Parliament from further fragmentation and would make its functioning more efficient but at the same time not constrain the conduct of democratic elections in smaller Member States or Member States that have divided their territories into smaller constituencies.*

### **Emendamento 3**

#### **Atto elettorale del 1976 Articolo 3 bis (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

#### **Articolo 3 bis**

***Per la costituzione delle liste elettorali ciascuno Stato membro stabilisce un termine di almeno 12 settimane prima dell'inizio del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento garantirebbe ai cittadini dell'Unione lo stesso periodo per riflettere sulla propria scelta di voto e ai candidati lo stesso tempo per la preparazione della campagna.*

### **Emendamento 4**

#### **Atto elettorale del 1976 Articolo 3 ter (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

#### **Articolo 3 ter**

***Il termine per la costituzione e il completamento delle liste elettorali è di otto settimane prima del primo giorno delle elezioni.***

#### *Motivazione*

*Nella versione originaria del progetto di proposta l'emendamento recita: "Per la costituzione delle liste elettorali a livello nazionale ciascuno Stato membro (...)", il che potrebbe escludere dal campo di applicazione della disposizione le liste regionali o le liste di circoscrizione. L'emendamento è inteso a chiarire che l'articolo si applica a tutte le liste elettorali per le elezioni al Parlamento europeo.*

### **Emendamento 5**

#### **Atto elettorale del 1976 Articolo 3 quater (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

**Articolo 3 quater**

***I partiti politici che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo rispettano le procedure democratiche e la trasparenza nella selezione dei propri candidati.***

**Emendamento 6**

**Atto elettorale del 1976  
Articolo 3 quinquies (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

**Articolo 3 quinquies**

***La lista dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo garantisce la parità di genere mediante liste chiuse o altri metodi equivalenti.***

**Emendamento 7**

**Atto elettorale del 1976  
Articolo 3 sexies (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

**Articolo 3 sexies**

***Sulle schede elettorali utilizzate per l'elezione del Parlamento europeo i nomi e i simboli dei partiti nazionali hanno la stessa visibilità dei nomi e dei simboli dei partiti politici europei cui sono eventualmente affiliati.***

***Gli Stati membri incoraggiano e facilitano l'indicazione di tali affiliazioni nelle trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale e nel materiale utilizzato per la campagna elettorale. Tale materiale include un riferimento al documento programmatico del partito politico europeo cui il partito nazionale è eventualmente affiliato.***

*Le disposizioni relative all'invio di materiale elettorale agli elettori in occasione delle elezioni al Parlamento europeo sono le stesse applicabili alle elezioni nazionali, regionali e locali nello Stato membro interessato.*

## **Emendamento 8**

**Atto elettorale del 1976**  
**Articolo 3 septies (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

### **Articolo 3 septies**

*I partiti politici europei designano i propri candidati alla carica di Presidente della Commissione almeno 12 settimane prima dell'inizio del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.*

### *Motivazione*

*Poiché il trattato di Lisbona ha conferito al Parlamento il diritto di eleggere il presidente della Commissione, i cittadini dell'Unione dovrebbero poter stabilire un collegamento tra il proprio voto e il candidato del proprio partito alla presidenza della Commissione.*

## **Emendamento 9**

**Atto elettorale del 1976**  
**Articolo 4 bis (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

### **Articolo 4 bis**

*Gli Stati membri possono introdurre il voto elettronico e via internet per le elezioni al Parlamento europeo e, in tal caso, adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità del risultato, la segretezza del voto e la protezione dei dati.*

### *Motivazione*

*L'emendamento consentirebbe il ricorso al voto elettronico in occasione delle elezioni europee, rendendo così più facile il voto per i cittadini dell'Unione a mobilità ridotta e per coloro che vivono all'estero.*

## **Emendamento 10**

### **Atto elettorale del 1976 Articolo 4 ter (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

#### **Articolo 4 ter**

***Gli Stati membri possono offrire ai cittadini la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza alle elezioni del Parlamento europeo.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento consentirebbe il ricorso al voto per corrispondenza, fornendo così ai cittadini dell'Unione un altro modo per esprimere il proprio voto.*

## **Emendamento 11**

### **Atto elettorale del 1976 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

***Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.***

***soppresso***

## **Emendamento 12**

### **Atto elettorale del 1976 Articolo 6 – paragrafo 1**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

***1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.***

***1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. **Essi rappresentano tutti i cittadini dell'Unione.*****

## **Emendamento 13**

### **Atto elettorale del 1976 Articolo 6 – paragrafo 2**

*Atto elettorale del 1976*

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo *dell'8 aprile 1965* sui privilegi e sulle immunità *delle Comunità europee*.

*Emendamento*

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo *n. 7* sui privilegi e sulle immunità *dell'Unione europea*.

**Emendamento 14**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 1 bis (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

– *membro di un parlamento nazionale o regionale o di un'assemblea dotata di poteri legislativi;*

**Emendamento 15**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 2**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

– membro della Commissione *delle Comunità europee*;

– membro della Commissione;

**Emendamento 16**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

– giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia *delle Comunità europee* o del Tribunale *di primo grado*;

– giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia *dell'Unione europea* o del Tribunale;

**Emendamento 17**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 5**

*Atto elettorale del 1976*

- membro della Corte dei conti **delle Comunità europee**;

**Emendamento 18**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 6**

*Atto elettorale del 1976*

- mediatore **delle Comunità europee**;

**Emendamento 19**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 7**

*Atto elettorale del 1976*

- membro del Comitato economico e sociale **della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica**;

**Emendamento 20**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 9**

*Atto elettorale del 1976*

- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione **dei trattati che istituiscono** la Comunità europea e la **Comunità europea** dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi **delle Comunità** o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

*Emendamento*

- membro della Corte dei conti;

*Emendamento*

- mediatore **europeo**;

*Emendamento*

- membro del Comitato economico e sociale;

*Emendamento*

- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione **del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o del trattato che istituisce** la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi **dell'Unione** o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

*(La modifica si applica all'intero testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)*

## **Emendamento 21**

### **Atto elettorale del 1976 Articolo 7 – paragrafo 2**

*Atto elettorale del 1976*

***2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.***

***In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:***

***– i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,***

***– i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.***

## **Emendamento 22**

### **Atto elettorale del 1976 Articolo 7 – paragrafo 4**

*Atto elettorale del 1976*

**4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.**

*Emendamento*

**soppresso**

**4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.**

## Emendamento 23

### Atto elettorale del 1976 Articolo 9 bis (nuovo)

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

#### *Articolo 9 bis*

***Tutti i cittadini dell'Unione, compresi quelli che risiedono o lavorano in un paese terzo, hanno il diritto di votare alle elezioni al Parlamento europeo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'esercizio di tale diritto.***

#### *Motivazione*

*I cittadini dell'Unione che risiedono in un paese terzo devono avere il diritto di partecipare alle elezioni europee allo stesso modo di quelli che risiedono nell'Unione.*

## Emendamento 24

### Atto elettorale del 1976 Articolo 10 – paragrafo 1

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

1. Le elezioni del Parlamento europeo hanno luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data ***deve*** cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

1. Le elezioni del Parlamento europeo hanno luogo alla data ***o alle date*** e alle ore fissate da ciascuno Stato membro. Tale data ***o tali date devono*** cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. ***Le elezioni si concludono in tutti gli Stati membri alle 21.00 CET di detta domenica.***

#### *Motivazione*

*Questa misura eviterebbe fughe di notizie sui risultati delle elezioni negli Stati membri in cui gli elettori votano per primi ed eliminerebbe quindi la possibilità di influenzare i risultati elettorali definitivi.*

## Emendamento 25

### Atto elettorale del 1976 Articolo 10 – paragrafo 2

*Atto elettorale del 1976*

2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi ***nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel*** periodo di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi. ***Le prime proiezioni dei risultati sono comunicate simultaneamente in tutti gli Stati membri alla fine del*** periodo elettorale di cui al paragrafo 1. ***Prima di tale momento è vietata la pubblicazione di proiezioni basate su sondaggi effettuati tra gli elettori.***

*Motivazione*

*In questo modo si avrebbe una scadenza unica a livello europeo.*

**Emendamento 26**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

***2 bis. Il conteggio dei voti per corrispondenza inizia in tutti gli Stati membri dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.***

*Motivazione*

*Effettuando contemporaneamente in tutti gli Stati membri il conteggio dei voti per corrispondenza, si evita la diffusione dei risultati elettorali negli Stati membri in cui i seggi chiudono già prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1.*

**Emendamento 27**

**Atto elettorale del 1976**

**Articolo 11**

*Atto elettorale del 1976*

*Emendamento*

1. Il periodo elettorale è precisato, ***per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità,*** previa consultazione del ***Parlamento europeo.***

1. Il periodo elettorale è precisato ***dal Parlamento europeo,*** previa consultazione del ***Consiglio, con almeno un anno di anticipo rispetto alla fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.***

**2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.**

**Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.**

3. Fatti salvi l'articolo 196 del trattato *che istituisce la Comunità* europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.

**4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo Parlamento europeo.**

3. Fatti salvi l'articolo 229 del trattato *sul funzionamento dell'Unione* europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.

## **Emendamento 28**

### **Atto elettorale del 1976 Articolo 14**

#### *Atto elettorale del 1976*

**Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.**

#### *Emendamento*

**Le misure di applicazione del presente atto sono proposte dal Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono, e adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione e approvazione da parte del Parlamento europeo.**

## **Emendamento 29**

### **Atto elettorale del 1976 Articolo 15**

#### *Atto elettorale del 1976*

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

*Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto.*

## **Emendamento 30**

### **Atto elettorale del 1976 Allegato I**

#### *Atto elettorale del 1976*

#### *Allegato I*

*Il Regno Unito applicherà le disposizioni del presente atto soltanto nei confronti del Regno Unito.*

## **Emendamento 31**

### **Atto elettorale del 1976 Allegato II**

#### *Atto elettorale del 1976*

#### *Allegato II*

#### *Dichiarazione ad articolo 14*

*Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della*

#### *Emendamento*

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

*In virtù dei trattati di adesione fanno altresì fede le versioni del presente atto nelle lingue bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese.*

#### *Emendamento*

*soppresso*

#### *Emendamento*

*soppresso*

*procedura stabilita mediante  
dichiarazione comune del Parlamento  
europeo, del Consiglio e della  
Commissione in data 4 marzo 1975<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> *GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.*

## MOTIVAZIONE

### Opportunità di una riforma della legge elettorale

Benché già il trattato di Roma del 1957 prevedesse la possibilità di mettere a punto una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto, le elezioni al Parlamento europeo sono ancora sensibilmente dominate da normative elettorali nazionali. La distribuzione politica dei seggi al Parlamento europeo non è determinata da un'unica elezione europea, ma da 28 elezioni nazionali che determinano i contingenti dei seggi nazionali. Questo è in vivo contrasto con la natura del Parlamento europeo in quanto autentico organo europeo e colegislatore su un piano di parità nell'assetto istituzionale dell'Unione europea. I gruppi politici al Parlamento europeo evidenziano un notevole livello di coerenza di voto rispetto alla maggior parte dei parlamenti nazionali. Pienamente in linea con il loro ruolo previsto dai trattati europei, i deputati al Parlamento europeo non agiscono in quanto rappresentanti del loro Stato membro, ma come "rappresentanti dei cittadini dell'Unione"<sup>1</sup>.

La varietà delle visioni e degli interessi politici rappresentati in seno al Parlamento europeo non è illustrata all'elettorato nella fase di preparazione delle elezioni europee. Le campagne elettorali sono condotte innanzitutto nell'arena politica nazionale e lasciano i cittadini dell'Unione all'oscuro in merito alla strategia effettiva che potrebbe risultare dal loro voto. Al riguardo, la designazione dei rappresentanti dei partiti politici europei candidati alla carica di Presidente della Commissione nelle elezioni europee del 2014 può essere considerata uno spartiacque. Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi, tali candidati erano sconosciuti alla maggioranza dei cittadini dell'Unione<sup>2</sup>, e per molti elettori anche l'affiliazione dei partiti nazionali alle rispettive famiglie politiche europee rimaneva oscura. Le elezioni costituiscono il principale strumento di partecipazione democratica ma, a causa del sistema obsoleto che disciplina le elezioni europee, i cittadini dell'Unione non sono in grado di partecipare pienamente ai dibattiti politici europei.

A parte l'esigenza di rafforzare la dimensione europea delle elezioni europee, l'attuale livello di eterogeneità delle disposizioni elettorali nazionali confligge con la nozione di cittadinanza dell'Unione europea e con il principio di uguaglianza. Benché l'armonizzazione non costituisca in sé un fine, i cittadini dell'Unione devono essere in grado di esercitare il diritto di voto in condizioni analoghe nel rispetto dei principi democratici, indipendentemente dalla cittadinanza nazionale.

Al fine di colmare il divario tra le istituzioni europee e gli elettori, che vengono confinati nel loro bozzolo nazionale, nonché per garantire la parità di trattamento di tutti i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo è deciso a sfruttare le proprie prerogative, sancite

---

<sup>1</sup> Articolo 14, paragrafo 2, TUE: "Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi."

<sup>2</sup> Secondo il sondaggio IPSO condotto nell'aprile 2014, solo il 40% degli elettori di tutta Europa conosceva Martin Schulz, il 39% Jean-Claude Juncker e José Bové, il 37% Guy Verhofstadt e il 31% Ska Keller o Alexis Tsipras. Cfr. [www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491](http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491).

all'articolo 223, paragrafo 1, TFUE per avviare una riforma dell'atto relativo alle elezioni europee<sup>1</sup>.

### **Status quo**

Dal 1976, allorché l'atto relativo alle elezioni europee ha aperto la strada alle prime elezioni dirette al Parlamento europeo nel 1979, le disposizioni che disciplinano le elezioni europee hanno subito una certa evoluzione, benché non sostanziale quanto avrebbe voluto il Parlamento europeo. Nel 1992 il trattato di Maastricht ha accordato al Parlamento europeo il diritto di approvare la decisione del Consiglio su una procedura uniforme e ha compiuto considerevoli progressi in materia di cittadinanza, garantendo ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità in qualsiasi Stato membro di residenza. Il trattato di Maastricht ha introdotto la possibilità di costituire partiti politici a livello europeo, compiendo in tal modo un primo passo verso una politica transnazionale. Il trattato di Amsterdam del 1997 ha ampliato il mandato del Parlamento europeo per una riforma della legge elettorale europea. Da allora, le proposte del Parlamento europeo non devono necessariamente mirare a una procedura uniforme, ma possono altresì definire i principi comuni che devono essere seguiti da tutti gli Stati membri. Il trattato di Lisbona ha concesso ai deputati al Parlamento europeo lo status di rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea anziché dei "popoli degli Stati". Esso ha inoltre accordato al Parlamento europeo il diritto di eleggere il presidente della Commissione e non più semplicemente di esprimere la sua approvazione alla scelta del Consiglio europeo. L'obbligo del Consiglio europeo di tenere conto dei risultati delle elezioni europee all'atto della nomina del candidato lega il voto dei cittadini dell'Unione all'elezione del presidente della Commissione.

Parallelamente alle modifiche dei trattati, sono stati compiuti progressi per quanto riguarda le condizioni di base per l'elezione del Parlamento europeo attraverso il diritto secondario. La direttiva 93/109/CE del Consiglio<sup>2</sup> ha stabilito disposizioni dettagliate per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Tuttavia, persistono problemi nella sua attuazione (la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti di 14 Stati membri che non hanno recepito questa direttiva). Il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> ha stabilito le norme per la costituzione dei partiti politici europei e prevede l'accesso a finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione europea. Le norme sono state ulteriormente sviluppate grazie al regolamento 1141/2014<sup>4</sup> che entrerà in vigore nel 2017 e conferirà ai partiti politici europei personalità giuridica europea.

---

<sup>1</sup> Atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5), modificato con decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pagg. 1-4), in appresso denominato "Atto relativo alle elezioni europee".

<sup>2</sup> Direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993 (GU L 329 del 30.12.1993, pagg. 34-38), modificata dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio del 20 dicembre 2012 (GU L 26 del 26.1.2013, pagg. 27-29).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 5).

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

L'unica riforma dell'Atto stesso è avvenuta nel 2002 grazie alla decisione 2002/772/CE del Consiglio che richiede agli Stati membri di tenere le elezioni a scrutinio di lista e uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale e che ha abolito il doppio mandato dei deputati al Parlamento europeo. Gli Stati membri hanno ottenuto inoltre l'esplicito diritto di costituire circoscrizioni a livello nazionale e di introdurre una soglia nazionale non superiore al 5%.

Nonostante tali riforme, le elezioni europee sono ancora in gran parte disciplinate da normative nazionali, le campagne elettorali rimangono a livello nazionale e i partiti politici europei non possono espletare sufficientemente il loro mandato costituzionale e contribuire "a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione" come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE.

### **La via da seguire**

L'articolo 223, paragrafo 1, TFUE fornisce al Parlamento europeo la prerogativa di avviare una riforma dell'Atto relativo alle elezioni europee formulando proposte sulle quali il Consiglio decide all'unanimità. Le modifiche all'Atto relativo alle elezioni europee sono in seguito sottoposte alla ratifica degli Stati membri in base ai loro requisiti costituzionali. Inoltre, l'articolo 14 dell'Atto relativo alle elezioni europee prevede il ricorso a una procedura più leggera per misure di carattere più tecnico. Esse sono adottate con voto unanime del Consiglio, previa consultazione della Commissione senza richiedere la ratifica nazionale. Tuttavia, qualsiasi misura di attuazione deve basarsi su disposizioni specifiche dello stesso Atto relativo alle elezioni europee. Considerata il limitato ambito di applicazione dell'Atto relativo alle elezioni europee nella sua forma attuale, non è possibile realizzare riforme sostanziali attraverso misure di attuazione.

I relatori hanno esaminato un vasto numero di potenziali misure di riforma che permetterebbero di potenziare la dimensione democratica delle elezioni europee, rafforzare la cittadinanza dell'Unione, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell'Unione europea, rendere l'attività del Parlamento europeo più legittima ed efficace, migliorare l'efficacia dello svolgimento delle elezioni europee e garantire una maggiore uguaglianza dei cittadini dell'Unione alle elezioni. Dopo avere attentamente esaminato i vantaggi di ciascuna delle potenziali misure di riforma ai fini degli obiettivi summenzionati, nonché la loro fattibilità nell'attuale contesto politico, i relatori hanno deciso di proporre le seguenti modifiche all'atto del 1976:

1. rafforzamento della visibilità dei partiti politici europei mediante l'apposizione dei relativi nomi e loghi sulle schede elettorali e, ove possibile, sui manifesti utilizzati nelle campagne per le elezioni europee;
2. introduzione di un termine comune di dodici settimane prima della tornata elettorale per la costituzione di liste a livello nazionale;
3. introduzione di una soglia obbligatoria per l'attribuzione dei seggi negli Stati membri a circoscrizione unica e nelle circoscrizioni che comprendono più di 26 seggi, compresa tra il 3% e il 5% per gli Stati membri che utilizzano lo scrutinio di lista;

4. chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri alle ore 21.00 CET la domenica delle elezioni;
5. introduzione di un termine comune di 12 settimane per la nomina dei capilista da parte dei partiti politici europei;
6. introduzione del diritto di voto alle elezioni europee per tutti i cittadini dell'Unione che risiedono al di fuori dell'UE;
7. introduzione della possibilità di voto elettronico e via internet nonché di voto per corrispondenza;
8. armonizzazione dell'età degli elettori a 16 anni quale ulteriore raccomandazione agli Stati membri.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Approvazione</b>	28.9.2015
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                14 - :                5 0 :                3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt, Rainer Wieland
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler

